

## La Chiesa di S. Elia Fiumerapido e di S. Germano (Cassino) sotto i Borbone

di

Giovanni Petrucci

**R**itorno sullo studio intorno alla scuola<sup>1</sup>, per riferire due riprove di notevole entità: una circolare del 1769 riguardante l'amministrazione ecclesiastica rinvenuta in un *Registro dei Matrimoni* della Chiesa di San Pietro Apostolo di Sant'Elia Fiumerapido del 1700 e la richiesta di un attestato di nascita del 1819.

Nel Regno di Napoli fu sempre possibile una convivenza di costumi, religione, fede e dottrine diverse. Il popolo era religiosissimo: particolarmente diffuso era il culto dei Santi e dei Martiri, spesso invocati come protettori, taumaturghi e guaritori e la sentita devozione alla Madre di Dio; ma tra lo Stato e la Chiesa era sempre esistito un latente contrasto; per questo motivo Carlo di Borbone il 2 giugno 1741 sottoscrisse un Concordato con la Santa Sede, proprio per mantenere i rapporti su un piano di serena convivenza<sup>2</sup>.

In seguito ad esso i Vescovi venivano ordinati dalla Curia romana, ma la loro nomina ufficiale spettava al Re, che si serviva di una Commissione, da lui presieduta, cioè il Sacro Regio Consiglio.

---

<sup>1</sup> G. Petrucci, *L'Istruzione a Sant'Elia Fiumerapido*, CDSC, Cassino 2021, p. 32.

<sup>2</sup> Il Concordato venne stipulato il 2 giugno 1741 fra il Re, Carlo di Borbone, e il Papa, Benedetto XIV «per terminar le dispute e controversie che da più secoli nel Regno di Napoli sono state su diversi capi tra le Curie laiche ed ecclesiastiche e per torre con ciò ogni occasione di discordia tra le due potenze». Fu promosso dal Primo Ministro Bernardo Tanucci per rinvigorire il moderno Stato Laico di fronte alla Chiesa, per eliminare i privilegi della nobiltà e del Clero e «per una più giusta distribuzione de' pubblici pesi». Disponeva inoltre del diritto di asilo solo per alcuni reati; imponeva al Papa di confermare quanto stabilito e al Re di emanare un editto sulla giustizia. Venivano ufficializzate le Congregazioni Laicali, in quanto svolgevano una consistente azione economica ed avevano un rilevante merito nel contesto sociale; ed intanto si stabiliva che «ogni decisione in materia religiosa è predisposta dal Cappellano Maggiore e necessita del beneplacito regale. La fondazione e la regolamentazione della Confraternita sono da ritenersi un dono della Regia Maestà». Nella pratica attuazione lo Stato del Vaticano fu sottoposto ad una vera e propria persecuzione con la chiusura di conventi e monasteri e vietato di rinnovare i vecchi patrimoni espropriati; nel 1767 i Gesuiti vennero allontanati dal Regno, i loro beni, circa 34.000 ettari di terreni furono messi all'asta e una consistente parte venne sottratta ai Baroni e data a oltre tremila modesti contadini. In verità questo fu il primo vero tentativo di riforma agraria nel XVIII secolo in Italia. Il Ministro abolì la chinea e dichiarò che il matrimonio venisse considerato un vero e proprio contratto civile.

Dopo alcuni anni l'«ingerenza della Corte borbonica era arrivata a tal segno che si legiferava sugli affari di pura competenza ecclesiastica, sulle facoltà spirituali della stessa S. Sede senza nessuna delicatezza e riguardo»<sup>3</sup>.

Ferdinando IV<sup>4</sup>, vero cattolico, continuò la politica di deferenza verso il Papato e lo sostenne in varie occasioni, specialmente quando i Giacobini francesi occuparono Roma; appoggiò le istituzioni ecclesiastiche proprio per favorire il sorgere delle scuole. Nella Costituzione del 1848 era chiaramente affermato che l'unica Religione dello Stato era quella Cattolica Romana. Fra le varie concessioni alla Chiesa, va annoverata l'autorizzazione ai Vescovi di nominare gli insegnanti<sup>5</sup>.

Agli inizi del 1748 fu chiamato a reggere la diocesi di Sora mons. Antonio Correale: questi doveva forse essere bene accetto «alla Corte borbonica, che spadroneggiava con un assolutismo tirannico e pareva che volesse asservire la Chiesa esclusivamente agli interessi politici del Regno»<sup>6</sup>.

Certo è che qualche anno dopo egli manifestò con chiarezza le sue intenzioni: «Voleva che si adottasse il metodo del Bellarmino<sup>7</sup>. Nessuna maestra o maestro poteva aprir scuola, se prima non fosse stato diligentemente esaminato ed approvato sulle cose della fede».

Anche Mons. Giuseppe Montieri, successivamente, integerrima e nobile figura di uomo seguace di Cristo, «si schiera per l'assolutismo intransigente e per l'ordine [...]: è sinceramente borbonico, “perché vede nella dinastia il sovrano che da Dio ha ricevuto il potere a nostro bene” [...]»<sup>8</sup>.

La circolare in parola, che riguarda il matrimonio avente semplicemente una validità di un semplice contratto civile e non più di sacramento, fu trasmessa con prescrizione dei Borbone alla Diocesi Cassinese perché venisse diramata alle varie parrocchie<sup>9</sup>:

«Molto Reverendi Signori.

Essendomi pervenuto Real Ordine, con cui la Maestà del Re, Nostro Signore, che Id-dio sempre felicità, ha determinato doversi prescrivere a tutti li Parrochi di questa città di Sangermano e dell'intera Diocesi Cassinese di non prender parola da figli di famiglia per i Matrimoni senza il consenso in scriptis de loro Genitori, che li hanno sotto la Patria

<sup>3</sup> Alcuni studiosi rilevano un notevole potere nel Re, che si arrogava il compito persino di designare i nominativi degli alti dignitari della Chiesa.

<sup>4</sup> Ferdinando IV (1759-1825) divenne Ferdinando I dopo la Restaurazione, nel 1816 e gli succedettero Francesco I (1825-1830), Ferdinando II (1830-1859) e Francesco II (1859-1860).

<sup>5</sup> M. Crescenzo, *I Vescovi di Sora*, monografia storica, Sora 1935 XIII, p. 210.

<sup>6</sup> Ivi, p. 197.

<sup>7</sup> San Roberto Bellarmino (Montepulciano 1542-Roma 1621) gesuita, teologo, combatté le dottrine protestanti. Dopo l'ordinazione di sacerdote iniziò ad insegnare teologia. I suoi scritti sono numerosissimi.

<sup>8</sup> M. Crescenzo, *I Vescovi ... cit.*, p. 243.

<sup>9</sup> Ringrazio di cuore Dom Remo Marandola, che mi ha permesso di consultare le raccolte dei Registri.

Potestà; e volendo io ubbidire agli ordini Sovrani ne partecipo alle Signorie Vostre la notizia, acciò ne Matrimonj che doveranno in avvenire contraersi, prima di ricevere la parola dalli Sposi si facciano esibire il consenso in scritto de Genitori, e quello autentico rimettersi originalmente in questa Curia Spirituale. Così (ogni) mese, in tempo che doveranno presentare il Memoriale per ottenere il rescritto di farsi le denuncie, senza del qual atto autentico non si darà fuori tal rescritto. Si contenteranno dunque di passar la presente lettera nei luoghi qui sotto designati e l'ultimo che la riceverà dovrà trasmetterla colle rispettive relate in questa medesima Curia Spirituale, ed in caso di contravvenzione, sarà qui chiamato per mortificarsi colui che non ha obbedito con prontezza, e disposto alle occasioni di loro giuramenti mi rafferma.

Germano 25: 9vembre 1769.= D. SS. ma U. U. M.to R. R.=Affmo Ser: re D. Emmanuello d'Albito, Vicario Generale Cassinese».

Un altro documento abbiamo rinvenuto, ma di data più recente:

«Ferdinando E.mo:

Per la Grazia di Dio Re del Regno delle Due Sicilie, di Gerusalemme, Infante delle Spagne, Duca di Parma, Piacenza, Gran Principe Ereditario della Toscana, ecc, ecc, ecc. Oggi il primo Febbraio milleottocentodiciannove in Sangermano.

Innanzi a Noi Antonio Gamboni, Regio Giudice del Circondario di Sangermano, assistito dal Sig. Giuseppe Combis Cancelliere, si è presentato Giovanni Fragnoli del Comune di S. Elia, di condizione contadino, il quale ci ha esposto che non trovasi registrato nei libri Parrocchiali di Belmonte la nascita del di lui figlio Rocco Fragnoli e volendo far costare l'atto di nascita per quanto sia possibile, ci ha presentato sette testimonj conformemente agli art. 70 e 71 del Codice Civile provvisoriamente in vigore ci ha richiesto di ricevere le loro attestazioni.

Noi abbiamo chiesto a ciascuno dei detti testimoni il loro nome, cognome età, qualità e domicilio, quali hanno risposto segnatamente (...).

Milleottocentodiciannove Visto da me regio Giudice A. Gambone.

Reg.to al n. 68

Sangermano li sei Febb. 1819. B. U/: 3 fol. 44. Rett: cas. L. Ricevuto grani 5. G. Aguanni.

Per copia conforme Il Cancelliere Combis».

#### AVVISO AI SOCI DEL CDSC-APS

**Ricordiamo ai nostri Soci che le quote associative versate, e soltanto esse, ci consentono di sopravvivere come sodalizio.**

**Ci appelliamo, dunque, alla massima comprensione affinché il versamento sia effettuato con puntualità.**